

COMMISSIONE VII  
LAVORI PUBBLICI

## X.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 12 LUGLIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BELLIARDI**

INDICE		PAG.	PAG.
<b>Congedi:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	154		
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>			
Proroga del termine per le occupazioni temporanee dei terreni adibiti per cimiteri alleati in Italia (619). (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) . . . . .	154		
PRESIDENTE . . . . .	154		
FERRARESE, <i>Relatore</i> . . . . .	154		
DE VITA . . . . .	155		
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	155		
CARONITI . . . . .	155		
Autorizzazione della spesa di lire 350 milioni per la concessione di sussidi per riparazione e ricostruzione di opere danneggiate o distrutte da alluvioni e frane nell'anno 1948 (648). (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) . . . . .	155		
PRESIDENTE . . . . .	155, 159, 160, 161, 162		
PACATI, <i>Relatore</i> . . . . .	155, 160, 161		
SULLO . . . . .	156, 157, 159, 160, 162		
DE VITA . . . . .	156, 157, 159		
GARLATO . . . . .	157, 160		
MORO FRANCESCO . . . . .	157		
AMENDOLA PIETRO . . . . .	157, 159, 161		
MASTINO GESUMINO . . . . .	157		
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	157, 159, 160, 161		
CARONITI . . . . .	160		
GUARIENTO . . . . .	162		
Autorizzazione della spesa di lire 150 milioni per interventi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità (646). (Approvato dal Senato) . . . . .	162		
			PRESIDENTE . . . . . 162, 163
			MATTEUCCI, <i>Relatore</i> . . . . . 162
			SULLO . . . . . 163
			Provvedimenti per gli appartenenti alla disciolta milizia nazionale della strada (546) . . . . . 163.
			PRESIDENTE . . . . . 163, 165
			GERACI, <i>Relatore</i> . . . . . 163, 165
			SULLO . . . . . 164, 165
			CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . . 164, 165
			CARCATERRA . . . . . 164
			MATTEUCCI . . . . . 165
			Proroga del termine di cui al decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435, relativo all'autorizzazione a delegare a enti pubblici la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione di talune opere pubbliche (612). (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) . . . . . 167
			PRESIDENTE . . . . . 167
			MATTEUCCI, <i>Relatore</i> . . . . . 167
			CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . . 167
			<b>Disegno di legge (Rimessione all'Assemblea):</b>
			Autorizzazione di spesa per la concessione di una sovvenzione governativa alla Società idroelettrica medio Adige (S. I. M. A.) (547) . . . . . 166
			PRESIDENTE . . . . . 166, 167
			FERRARESE . . . . . 167
			<b>Votazioni segrete:</b>
			PRESIDENTE . . . . . 167

**La seduta comincia alle 10.**

Sono presenti:

Amendola Pietro, Belliardi, Biagioni, Bontade Margherita, Carcaterra, Caroniti, Carratelli, Cortese, D'Amico, De Meo, De Vita, Ferrarese, Garlato, Geraci, Girolami, Guariento, Mancini, Mastino Gesumino, Matteucci, Moro Francesco, Negrari, Notarianni, Pacati, Palmieri, Perlingieri, Pirazzi Maffiola, Polano, Raimondi, Simonini, Sullo, Stuani, Terranova Corrado, Terranova Raffaele.

Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Camangi.

AMENDOLA PIETRO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Martinelli e Caiati.

**Discussione del disegno di legge: Proroga del termine per le occupazioni temporanee dei terreni adibiti per cimiteri alleati in Italia. (619). (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine per le occupazioni temporanee dei terreni adibiti per cimiteri alleati in Italia » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato).

Avverto che per la discussione di questo disegno di legge, come per i successivi numeri 648, 546 e 547, la Commissione sarà integrata dalla Sottocommissione finanziaria.

L'onorevole Ferrarese ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FERRARESE, *relatore*. Il disegno di legge che noi siamo chiamati ad approvare, ha avuto già l'approvazione della VII Commissione del Senato e riguarda la proroga dei termini per le occupazioni temporanee dei terreni adibiti per cimiteri alleati in Italia, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429. Questo decreto, all'articolo 1, dice: « Per l'impianto di cimiteri destinati alla inumazione dei militari delle forze armate delle Nazioni Unite, caduti in territorio italiano durante l'attuale guerra, si applicano le disposizioni degli articoli 1 e 2, comma primo, terzo, quarto e quinto del decreto-legge 23 giugno 1918, n. 896.

Cosa dicono questi articoli? All'articolo 1 si dice: « Lo Stato acquista a proprie spese

le aree eventualmente occorrenti per l'inumazione dei militari degli eserciti alleati, morti per ferite o malattie durante la guerra ».

L'articolo 2 dice: « Sono anche a carico dello Stato le spese per l'occupazione, delimitazione e manutenzione in perpetuo dei terreni destinati a cimiteri, a sensi dell'articolo 1 ».

L'articolo 3 detta le norme di procedura per l'impianto dei cimiteri in località che sarà prescelta dall'autorità militare interessata, impianto che sarà approvato con decreto del Prefetto, sentita la Giunta municipale, oltre a rapporto favorevole del medico provinciale e dell'ufficiale medico, membro del Consiglio provinciale sanitario.

L'articolo 4 dice: « Occorrendo procedere ad espropriazione, si procederà con le norme degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359; è la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità delle opere avrà valore di dichiarazione di pubblica utilità ».

Questo prescrive il decreto legislativo luogotenenziale del 5 luglio 1945. L'articolo 2 di questo decreto è stato così modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 1946: « Alle opere occorrenti per l'impianto, la sistemazione e la manutenzione dei cimiteri di guerra per i militari delle forze armate delle Nazioni Unite, caduti in territorio italiano durante la seconda guerra mondiale, provvede il Ministero dei lavori pubblici ».

Ecco le ragioni per le quali noi siamo chiamati a dare la nostra approvazione a questo disegno di legge.

I cimiteri alleati sono parecchi in Italia, specialmente nell'Italia meridionale e centrale, data la lotta che è avvenuta in questi territori, soprattutto nelle vicinanze della linea gotica.

In base a decreti prefettizi, emanati nello stesso giorno, si sono occupate delle aree ed occorreva perfezionare questa occupazione entro due anni, ai sensi dell'articolo 73 della legge del 1865. Siccome i decreti prefettizi sono stati emanati in data 1° maggio 1947, noi dovevamo, entro il 30 aprile, o procedere alla proroga ai sensi dell'articolo 63 del 1865, oppure addivenire alla espropriazione. Alla espropriazione non si è potuto addivenire, data la mancanza di dati, di estremi, ecc. che le Forze alleate dovevano dare, onde perfezionare questi atti di espropriazione; per cui si rende necessaria una ulteriore proroga al fine di permettere il perfezionamento degli atti di espropriazione.

Questa legge è stata approvata dal Senato, relatore l'onorevole Casati, ed oggi si pre-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1949

senta alla nostra discussione ed approvazione.

DE VITA. Vorrei fare un'osservazione da valere anche come dichiarazione di voto. Mi sembra che, essendo già trascorsi due anni, accordando un'ulteriore proroga per l'espropriazione dei terreni, si arriverebbe in totale a sei anni, ciò che ritengo un'esagerazione, dato che una pratica di espropriazione non può evidentemente restare in sospeso per tanto tempo.

D'altra parte, per concedere la proroga occorrerebbe dimostrare che effettivamente per uno stato di necessità o per forza maggiore gli organi amministrativi non sono stati in grado di perfezionare gli atti di espropriazione.

Non so se il relatore sia in grado di chiarire questo punto. A me sembra che, quando si espropria per ragioni di pubblica utilità, basti fare il deposito della somma stimata, e non occorra nemmeno l'accettazione della parte interessata.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Preciso anzitutto che con la proroga si arriverebbe a quattro e non a sei anni. D'altra parte, le ragioni che hanno determinato la presentazione di questo disegno di legge sono state accennate dall'onorevole relatore: la necessità della proroga deriva soprattutto dal fatto che le autorità alleate non hanno ancora potuto comunicare con esattezza il fabbisogno di aree e gli altri dati necessari, il che ha reso impossibile addivenire alla definizione delle espropriazioni nel termine di due anni.

DE VITA. Io mi preoccupo del fatto che questi proprietari debbano restare per molto tempo senza poter utilizzare i terreni e senza avere il relativo indennizzo, dato che le pratiche non sono ancora perfezionate.

CARONITI. Ritengo che la maggiore difficoltà consiste nel fatto che gli alleati non hanno neppure detto se queste aree occorrono oppure no, dato che in molti casi non necessita l'esproprio definitivo, essendo sufficiente l'occupazione temporanea dei terreni. In Sicilia, ad esempio, gran parte dei cimiteri sono già stati restituiti ai proprietari, perché le salme dei militari alleati sono state trasferite o nelle patrie d'origine o in altri cimiteri.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

I prefetti, su richiesta del Ministero dei lavori pubblici, sono autorizzati a prorogare

per un altro biennio la durata delle occupazioni temporanee dei terreni adibiti per l'impianto, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429, dei cimiteri di guerra per i militari delle Forze armate delle Nazioni unite, caduti in territorio italiano durante la seconda guerra mondiale, quando all'espropriazione dei terreni stessi non sia possibile addivenire nel termine di cui all'articolo 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(È approvato).

## ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 350 milioni per la concessione di sussidi per riparazione e ricostruzione di opere danneggiate o distrutte da alluvioni e frane nell'anno 1948. (648). (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente l'autorizzazione della spesa di lire 350 milioni per la concessione di sussidi per riparazione e ricostruzione di opere danneggiate o distrutte da alluvioni e frane nell'anno 1948. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato).

L'onorevole Relatore ha facoltà di esporre la sua relazione.

PACATI, *Relatore*. Lo scorso anno il maltempo ha provocato alluvioni, frane e mareggiate che hanno distrutto strade, travolto arginature, minacciato fabbricati e compromesso opere di diversa natura.

Tra le più danneggiate risultano le provincie di Cuneo, Novara, Alessandria, Asti e 16 comuni della Liguria, che ebbero danni anche alle attrezzature igieniche: fognature, acquedotti, ecc.

Danni subirono pure le provincie di Rovigo, Salerno, Avellino, Bergamo, Bologna, Campobasso, Chieti, Napoli, Pesaro, Potenza, Roma, Sondrio e Vicenza.

Con le sue limitate disponibilità finanziarie, l'Amministrazione dei lavori pubblici ha provveduto immediatamente alle opere di estrema urgenza per la sicurezza pubblica. Il presente disegno approvato dal Senato il 14 giugno scorso, autorizza la spesa di 350

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1949

milioni per la concessione di sussidi per la riparazione e ricostruzione di opere danneggiate o distrutte da alluvioni e frane nel 1948.

Le norme di questo disegno di legge sono quelle stesse contenute nel decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 846. Il Senato non ha ritenuto di apportare alcuna modifica al testo presentato dal Governo, che del resto segue la medesima impostazione del decreto sopracitato. Il disegno di legge sottoposto all'approvazione della Commissione prevede, inoltre, la proroga al 30 giugno 1949 del termine per la presentazione delle domande di sussidio per i danni causati dalle alluvioni del 1946 e del 1947.

L'articolo 7 del disegno di legge prevede i mezzi con i quali si farà fronte alla spesa prevista, in riferimento all'articolo 81 della Costituzione.

Lo stanziamento di 350 milioni non è certo sufficiente per coprire tutte le necessità. Comunque, se si pensa anche al concorso che verrà dato da parte degli enti locali interessati, si può prevedere globalmente una cifra di lavori intorno al miliardo. Dato che questo disegno di legge riveste carattere di estrema urgenza, mi auguro che la Commissione vorrà senz'altro approvarlo.

SULLO. Il presente disegno di legge, sotto il profilo finanziario, è pienamente accettabile dalla Commissione finanze e tesoro, perché il quinto provvedimento di variazione alle entrate, di cui all'articolo 7, è stato già approvato dalla Camera e prevede, appunto, che 350 milioni siano impiegati per il fine previsto dal disegno di legge in esame.

C'è una difficoltà di carattere formale, in quanto non siamo ancora in grado di stabilire il numero della legge di variazione; ma penso che questa difficoltà potrà essere superata attendendo qualche giorno, oppure non indicando il numero, con un riferimento generico al « V provvedimento ».

Debbo però rilevare all'articolo 6 che la proroga per la presentazione delle domande viene fissata al 30 giugno 1949, cioè ad una data già trascorsa.

Mi chiedo pertanto che cosa possa in concreto significare questa proroga per le domande relative alle alluvioni del 1946-47, che si stabilisce in un provvedimento che riguarda il 1948. Se i fondi devono servire per le alluvioni del 1948, quelle precedenti come possono essere finanziate dal Ministero dei lavori pubblici?

Mi pare che non sia detto esplicitamente che si vuole venire incontro anche alle alluvioni del 1946-47 con questi fondi.

In secondo luogo, è strano che noi facciamo una legge applicabile quando verrà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* e che nella legge sia inserita una proroga al 30 giugno 1949 per la presentazione delle domande. Mi pare che questo sia un nonsenso, che potrebbe costringerci a rinviare al Senato il disegno di legge per l'articolo 6.

Per quanto riguarda la parte finanziaria, esprimo parere favorevole, conformemente al giudizio della Commissione finanze e tesoro.

DE VITA. Mi pare che il collega Sullo non abbia rilevato un particolare che, a mio giudizio, può essere di fondamentale importanza.

L'articolo 1 parla di provvidenze che devono riferirsi allo stato di previsione dell'esercizio 1948-49, e si comprende come questa maggiore spesa si cerchi di coprirla in modo da evitare lo scoglio dell'articolo 81 della Costituzione. In sostanza, si tratta di una modifica allo stato di previsione dell'esercizio 1948-49 e, se non mi sbaglio, tale esercizio è ormai scaduto.

Ora, dopo la scadenza di un esercizio finanziario, sia pure con la utilizzazione all'esercizio provvisorio, noi non possiamo fare modifiche allo stato di previsione. Quindi, questo disegno di legge è stato indubbiamente presentato prima della chiusura della scadenza dell'esercizio finanziario, e allora, si poteva essere in tempo a provvedere, ma ora, nelle more del provvedimento, non è più possibile.

SULLO. Se il collega De Vita intende presentare questa obiezione in maniera formale, possiamo attendere che la Commissione finanze e tesoro deliberi sulle variazioni dello stato di previsione delle entrate, perché fino a questo momento la Commissione finanze e tesoro ha dinanzi a sé l'XI, il XII, il XIV e il XV provvedimento legislativo relativo a variazioni delle entrate, e non ha ritenuto di adottare un punto di vista negativo. La Commissione finanze e tesoro continua a procedere come ha proceduto durante l'esercizio finanziario 1948-49, quando a distanza di 3, 4, 5 mesi dopo la chiusura, ha regolarmente provveduto per quanto riguarda a variazioni relative all'entrata dello stato di previsione dell'esercizio precedente.

In linea logica, l'osservazione dell'onorevole De Vita è degna di considerazione. Ma la prassi della Commissione finanze e tesoro al riguardo è stata costante. Ripeto, fino adesso la Commissione finanze e tesoro ha continuato a discutere e ad esaminare regolarmente le note di variazione e di entrata. Se

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1949

si fanno note di variazione sulle entrate, si possono pur fare anche note di variazione sulle spese.

DE VITA. Mi dispiace che si tratti di un provvedimento che riguarda la concessione di sussidi ed è molto urgente, ma desidero richiamare l'attenzione dei colleghi: stiamo facendo una cosa enorme, perché noi oggi all'articolo 1 approviamo una variazione allo stato di previsione dell'esercizio 1948-49; ciò che a mio avviso non è possibile fare:

SULLO. Io ritengo che si possa approvare il provvedimento rimanendo fermi alla prassi costantemente seguita; se si ritiene però di dover modificare o eliminare l'articolo 6, bisognerà rimandare il disegno di legge. Il Senato, in questo periodo, avrà approvata la legge di variazione delle entrate.

GARLATO. Ammesso che si superino le difficoltà prospettate dall'onorevole De Vita, con il metodo cui accenna l'onorevole Sullo, mi riservo di fare alcune osservazioni sull'articolo 3.

MORO FRANCESCO. Nella legge si parla di alluvioni, ma non si fa cenno alle trombe d'aria, mentre talvolta i danni sono stati soprattutto prodotti da trombe d'aria. Così come è avvenuto a Padova, dove, per 4 o 5 chilometri per una striscia di 50 metri, le trombe d'aria hanno causato gravissimi danni.

AMENDOLA PIETRO. Richiamo l'attenzione dei colleghi sull'esiguità degli stanziamenti proposti in questo disegno di legge, quando si pensi che le alluvioni, specie nell'autunno del 1948, hanno provocato gravissimi danni; in qualche comune non solo per milioni, ma per centinaia di milioni, come ad esempio nella mia provincia di Salerno. Inoltre, osservo che questi stanziamenti per le riparazioni sono fatti a titolo di sussidio; cioè dati *una tantum*.

Bisogna tener conto che vi sono enti locali i quali non possono sostenere completamente tutte le spese per queste riparazioni, e dunque non tutti i comuni saranno in grado di beneficiare di queste provvidenze. E se si pensa alla recente legge Tupini sulle sovvenzioni ai comuni per lavori pubblici, per cui lo Stato concorre per la metà o per un terzo alle spese, io ritengo che si dovrebbe dare anche al disegno di legge in esame una struttura simile.

SULLO. Desidero informare i colleghi che ha creduto di interpellare or ora sulla sostanza dell'obiezione del collega De Vita, il presidente della Commissione finanze e tesoro, onorevole La Malfa, il quale mi ha confermato che la prassi su cui sono d'accordo sia la

Commissione finanze del Senato che quella della Camera dei deputati, è quella di considerare il mese di luglio come il 13° mese dell'esercizio finanziario 1948-49. Sia l'una che l'altra Commissione daranno fondo a tutti i provvedimenti legislativi, riguardanti sia l'entrata che la spesa, in questo mese e tutti questi provvedimenti verranno considerati regolari.

DE VITA. Non sono perfettamente convinto, e faccio osservare che la Corte dei conti potrebbe anche non registrare il provvedimento agli effetti contabili del bilancio dello Stato.

A me pare che non si possano stanziare somme su un esercizio che è già scaduto, perché vi è una autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio già data dalla Camera. Quindi il Governo si deve muovere nel binario dello stato di previsione dei bilanci per l'esercizio 1949-50, a meno che non si tratti di somme già stanziare o di impegni di spesa già fatti che hanno bisogno di perfezionamento contabile.

Da parte mia insisto perché l'obiezione è fondamentale, e chiedo, pertanto, la sospensione su questo disegno di legge.

MASTINO GESUMINO. L'articolo 1 non può essere assunto nel senso di un collegamento con le disposizioni susseguenti dell'articolo 7 poiché l'articolo 7 informa che alla copertura dei 350 milioni « viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge... concernente variazione allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (V provvedimento) ». Il che importa che sostanzialmente le norme di questa legge sono subordinate all'approvazione delle variazioni di entrata che le concernono. Si tratta di una di quelle leggi che si chiamano « leggi sospese o condizionate » la cui formulazione legislativa viene usata non soltanto per questa legge.

Tecnicamente non è una prassi normale della funzione legislativa, ma siccome si tratta di una fase anormale di passaggio da un esercizio finanziario ad un altro, io penso che non sia proprio il caso di adombrarsi eccessivamente.

In quanto alla norma che proroga al 30 giugno 1949 la data di presentazione delle domande, evidentemente essa non è superflua, in quanto vale come convalida.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Bisogna, prima di tutto sbrigarsi poiché, se andiamo a discettare su questo provvedimento di legge come su altri ana-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1949

loghi, noi finiremo per complicare sempre di più le cose.

Evidentemente si tratta di provvedimenti nati da condizioni e avvenimenti di carattere eccezionale che in teoria avrebbero dovuto o potuto essere approvati rapidissimamente, ma per i quali in pratica, purtroppo, per quel complesso di ragioni che noi conosciamo tutti, questa sollecitudine non ha potuto essere realizzata.

Circa la pregiudiziale dell'onorevole De Vita, io confesso la mia incompetenza in sottili discussioni di ordine finanziario e di bilancio; però io dico che il problema non basta porlo soltanto, ma occorrerebbe prospettare la soluzione.

Il collega De Vita questo non ha fatto: ha fatto delle obiezioni, ma non ha detto in qual modo si potrebbero superare le obiezioni che egli ha prospettato.

Evidentemente la questione è stata messa nei suoi termini esatti dal collega Sullo. Egli ha fatto riferimento ad una prassi che si è creata e che funziona in conseguenza di questo stato di cose che va al di là della stessa nostra volontà.

Come si potrebbe fare in modo diverso, domando io, molto empiricamente, e da incompetente della materia? Bisognerebbe fare, nella notte dal 30 giugno al 1° luglio il bilancio per l'esercizio prossimo: cosa che assolutamente non è possibile fare. Evidentemente questo disegno di legge ha riferimento a quelle note di variazione che devono essere approvate dal Parlamento: le due cose devono naturalmente marciare di conserva.

A questo proposito io debbo dire che è inevitabile che in questa legge all'articolo 7 vi sia quella piccola lacuna dei puntini di sospensione per lasciar posto ad un numero che non conosciamo ancora. Anche questo, ripeto, mi sembra inevitabile: non è un caso capitato soltanto in occasione di questa legge, ma è un caso che si ripete sempre, perché evidentemente si deve fare riferimento alla legge che concerne le variazioni allo stato di previsione.

Se non si riuscisse, come non si potrà mai riuscire, ad approvare contemporaneamente nello stesso istante le note di variazione e la legge alla quale si fa riferimento, evidentemente si dovrà per forza ricorrere a questo espediente in modo da introdurre il numero, poi, in sede di coordinamento, quando i due provvedimenti saranno stati approvati.

L'obiezione mossa dall'onorevole Moro, mi pare che non sia di grande rilevanza perché, evidentemente, non si può specificare in una

legge, quali possono essere stati tutti i fenomeni meteorologici particolari e speciali che hanno determinato il danno.

Si dice nel disegno di legge: alluvioni e frane, ma si intendono anche i danni derivanti da temporali, grandine, ecc. Credo, perciò, che da questo punto di vista non vi sia nessuna preoccupazione.

Per quanto riguarda l'articolo 6 io debbo confermare ciò che ha osservato l'onorevole Mastino Gesumino: cioè che, in definitiva, anche se apparentemente può sembrare un po' incongruente ed illogico il fatto di prevedere una proroga per una data già passata, in effetti nella relazione è detto chiaramente che si tratta di una sanatoria. In altri termini, sulla base del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 846, si tende a regolarizzare la posizione delle domande che siano pervenute fuori termine, con la fissazione della data del 30 giugno 1949.

Questa disposizione avrebbe potuto fare oggetto di un provvedimento a sé stante, ma trattandosi di materia analoga, si è creduto opportuno, per praticità, di introdurla in questo articolo.

SULLO. Su quali fondi?

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Su quelli disposti dalla legge 17 aprile 1948, n. 846. Ripeto, che si tratta di una norma che, a rigore di tecnica legislativa, avrebbe dovuto formare oggetto di un provvedimento a sé stante, ma che per ragioni di praticità si è creduto opportuno inserire in questo disegno di legge.

L'onorevole Amendola ha sollevato una questione di notevole portata la quale, però, non può essere affrontata e tanto meno risolta in sede di questo disegno di legge che, in definitiva, è un disegno di legge di ordine quasi esclusivamente finanziario. Si tratta, in sostanza, di rinsanguare quel capitolo del bilancio, cui si fa riferimento, dei fondi correnti per l'erogazione di questi sussidi che sono stabiliti da una legge organica. La questione sollevata dall'onorevole Amendola, è di portata molto vasta ed andrà esaminata, evidentemente e possibilmente risolta nella sede più opportuna; e cioè quando riusciremo, come io mi auguro, a poter finalmente fare quella legge organica sulle pubbliche calamità che dovrà prevedere tutti i casi di intervento dello Stato e che, quindi, potrà disporre la forma e la portata di questi interventi e potrà anche prevedere — se sarà il caso — quegli altri tipi di intervento statale ai quali si faceva riferimento, cioè l'intervento della garanzia, per i sussidi, da

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1949

parte dello Stato nei confronti diretti di altri enti per la concessione di mutui per l'esecuzione di queste opere.

Concludo pregando i colleghi di voler procedere rapidamente alla approvazione di questo disegno di legge affinché si possa dar corso a quanto è disposto in esso, al fine di andare incontro a quelle esigenze che aspettano di essere soddisfatte già da molto tempo e per le quali non è opportuno attendere oltre.

PRESIDENTE. Prima di mettere in votazione la proposta di sospensiva dell'onorevole De Vita, mi permetto — associandomi al rappresentante del Governo — di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla situazione di grave disagio delle regioni colpite da alluvioni durante lo scorso anno. Ciò rende particolarmente urgente l'approvazione di questo disegno di legge.

DE VITA. Poiché la legge, così com'è attualmente congegnata, può prestarsi ad erronee interpretazioni, e poiché a mio giudizio non è possibile impegnare fondi stanziati per un esercizio già scaduto, mantengo la mia proposta di sospensiva.

SULLO. Avrei fatto a meno di una dichiarazione di voto; ma debbo precisare che voterò contro la sospensiva, secondo la prassi seguita dalla Commissione finanze e tesoro.

Debbo soltanto rettificare quello che ha detto il collega De Vita: le spese straordinarie non vengono quasi mai pagate nello stesso anno finanziario, ma ad uno o due anni di distanza.

DE VITA. Ma se c'è l'impegno di spesa, no!...

SULLO. L'impegno avviene entro il tredicesimo mese dell'esercizio finanziario e ciò è perfettamente regolare. Quando ci sarà la Corte costituzionale deciderà se noi abbiamo violato la Costituzione; si è ritenuto di seguire questa prassi fin dall'anno scorso.

In ogni caso, per quanto riguarda l'effettivo pagamento delle somme, ripeto che quasi tutte le spese straordinarie del Ministero dei lavori pubblici sono pagate a distanza di uno o due anni.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non è esatto quello che dice il collega De Vita, che cioè sia necessario assumere l'impegno entro il corso dell'esercizio. Ciò è stato chiarito tempo fa in una riunione che si è fatta: il Ministero dei lavori pubblici, per le spese straordinarie, a norma della legge sulla contabilità generale dello Stato, ha facoltà di impegnare gli stanziamenti fino a tre anni dopo.

Non c'è quindi dubbio che sulla previsione di una spesa relativa all'esercizio 1948-1949 potremo fare gli impegni anche a tre anni di distanza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di sospensiva avanzata dall'onorevole De Vita.

(Non è approvata).

Passiamo allora alla discussione degli articoli.

## ART. 1.

È autorizzata la spesa di 350 milioni di lire, da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-1949, per la concessione di sussidi per riparazione e ricostruzione di opere danneggiate o distrutte dalle alluvioni e frane nell'anno 1948.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti dall'onorevole Pietro Amendola:

*Sostituire alla parola « sussidi » le altre « contributi in annualità ».*

*Sostituire la somma di « 350 milioni di lire » con « un miliardo ».*

L'onorevole Amendola ha facoltà di svolgerli.

AMENDOLA PIETRO. Le argomentazioni dell'onorevole Sottosegretario non mi hanno convinto. Ricordo che, discutendosi in dicembre il disegno di legge per lo stanziamento di 20 miliardi di lire per l'esecuzione di opere pubbliche, feci presente che all'improvviso era venuta fuori un'eccedenza di 10 miliardi sui fondi stanziati nel bilancio al capitolo « revisione dei prezzi ». E ciò mentre da mesi erano giacenti i disegni di legge relativi allo stanziamento di somme per alcune centinaia di milioni a favore delle zone alluvionate.

Sono passati altri sei mesi; molte di queste località attendono ancora e praticamente, oggi, ci si propone la sanatoria con un provvedimento che prevede lo sforzo finanziario dello Stato nella misura complessiva di 350 milioni, che può arrivare ad un miliardo con l'intervento degli enti locali.

Questa somma è notevolmente inferiore all'entità dei danni denunciati dalle varie località colpite. Bisogna tener presente che molti enti locali non si trovano in condizioni

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1949

tali di bilancio da promuovere le pratiche di sussidio e contano esclusivamente sull'intervento da parte dello Stato.

Il Sottosegretario ci ha parlato di una legge organica. Passerà molto tempo prima che questa possa essere discussa ed approvata dalle Camere; d'altra parte c'è già la legge Tupini che tra alcuni giorni sarà un fatto compiuto. Noi speriamo che le condizioni degli enti locali siano migliorate, ci auguriamo che fra qualche anno siano pochi i comuni ai quali lo Stato debba venire incontro. Ma, intanto, applichiamo la legge Tupini a favore degli enti locali per la ricostruzione delle opere danneggiate ed in tal modo non sarà necessario attendere l'emanazione della legge organica. Qualora la Commissione non fosse in questo ordine di idee, allora occorrerà provvedere ad aumentare lo stanziamento portandolo da 350 milioni ad almeno un miliardo.

PACATI, *Relatore*. Sono contrario all'accoglimento degli emendamenti proposti dall'onorevole Amendola. Infatti, aumentare lo stanziamento implicherebbe la necessità di sentire di nuovo la Commissione finanze e tesoro e quindi la legge non potrebbe essere operante prima dell'autunno.

In secondo luogo, sostituire la forma di contributi in annualità alla forma di sussidi sposterebbe tutto il meccanismo del contributo dello Stato a favore degli enti pubblici.

Non mi pare che si debba complicare una situazione, dato che esistono reali ed urgenti bisogni ai quali noi possiamo, sia pure in misura minima, andare immediatamente incontro.

Siamo d'accordo che 350 milioni sono insufficienti; però se acceleriamo l'approvazione della legge, qualche cosa si potrà fare. L'autunno è vicino e reca con sé, inevitabilmente, altre novità nel campo delle piene, con le relative conseguenze: se ritardiamo ancora, finiremo col moltiplicare il danno; 350 milioni dati subito possono servire quanto un miliardo dato nella prossima primavera. Mi dichiaro quindi recisamente contrario ai due emendamenti ed aggiungo che voterò gli articoli del disegno di legge nel loro testo originario.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono contrario a tutti e due gli emendamenti.

Per quanto riguarda il richiamo alle opere degli enti locali, mi pare di avere già sufficientemente illustrato le ragioni della mia contrarietà. Potrei aggiungere che il disegno di legge cui si allude, riguarda la costruzione

di opere, non la riparazione e la ricostruzione, quindi tutt'altra cosa.

Per quanto riguarda l'aumento della somma, mi pare che bisogna dire una volta per sempre che sussiste oltre che una ragione di merito, anche una ragione formale di preclusione.

È troppo semplice presentare un emendamento nel quale si dice « un miliardo » invece di « 350 milioni », senza indicare nella stessa proposta i mezzi per far fronte a questo aumento di spesa.

Ritengo quindi che, anche senza entrare nel merito, si dovrebbe tener conto di questa ragione di preclusione.

GARLATO. Vorrei chiedere se, come a me sembra, il primo comma dell'articolo 1 non sia per caso in contrasto con l'articolo 7, il quale prevede la variazione di bilancio in base al V provvedimento.

L'articolo 1, al secondo comma, autorizza infatti il Ministro del Tesoro a provvedere alle variazioni di bilancio, mentre l'articolo 7 parla di copertura dell'onere attraverso il V provvedimento.

PRESIDENTE. Sempre all'articolo 1 vi è un emendamento dell'onorevole Caroniti, il quale propone si dica: « frane e mareggiate ». Ha facoltà di svolgerlo.

CARONITI. Io ritengo, che debba essere inclusa anche la parola « mareggiate », perché spesso queste causano sulle spiagge ingenti danni...

PACATI, *Relatore*. Non credo che vi sia la necessità di aggiungere: « mareggiate », in quanto il concetto mi sembra già compreso nell'articolo. La mareggiata è la causa e la frana ne è l'effetto.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dichiaro di essere contrario all'emendamento, perché oltre a rendersi necessario il rinvio per questa aggiunta, io ritengo che sia giusto quello che ha detto l'onorevole relatore. Inoltre, faccio presente all'onorevole Caroniti che per quanto riguarda la difesa costiera, contro danni causati dalle intemperie, non è questa la sede competente, ma vi è tutto un complesso di disposizioni che contemplano l'intervento dello Stato in difesa della costa e la conservazione delle spiagge. Questo disegno di legge si riferisce genericamente ai danni prodotti da eventi meteorologici.

SULLO. Devo far rilevare che l'articolo 1 autorizza il Ministro del Tesoro a provvedere con suo decreto agli stanziamenti, mentre con l'articolo 7 si indica su quali capitoli, o even-

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1949

tualmente con quale capitolo nuovo, si fa fronte a queste nuove spese.

AMENDOLA PIETRO. Dichiaro di mantenere i miei emendamenti, che il gruppo comunista voterà, in quanto noi riteniamo che la preoccupazione del relatore, che cioè il rinvio di questa legge al Senato sarebbe causa di un'ulteriore perdita di tempo, non sussista. Inoltre, si tratta di lavori già eseguiti, e rinviando la legge non si fa altro che rinviare la contabilità pratica di lavori già fatti. Inoltre, il Senato potrebbe radicalmente cambiare il disegno di legge, come è avvenuto altre volte, ad esempio per il disegno di legge riguardante le opere pubbliche in concessione a pagamento differito, per la quale noi ci siamo battuti e che qui è stato sempre bocciato, mentre invece al Senato è passato. E poi i mezzi all'articolo 7 non mi sembrano indicati.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ma se è stata già approvata la nota di variazione!

AMENDOLA PIETRO. Inoltre, vi è anche la ragione che se vi è il disegno Tupini a favore dei comuni, perché non dare anche queste ulteriori facilitazioni a quei Comuni le cui situazioni economiche sono peggiorate in questi ultimi tempi?

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Debbo rettificare quanto ha detto l'onorevole Amendola, cioè che si tratta di lavori che sono già in corso o di cui è terminata l'esecuzione. Nessuno l'ha detto. Si tratta solo di presentazione delle domande onde ottenere questi benefici.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione il primo emendamento dell'onorevole Amendola.

(Non è approvato).

Passiamo, ora, al secondo emendamento dell'onorevole Amendola. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo allora in votazione l'articolo 1 nel testo del Governo:

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

I sussidi di cui al precedente articolo sono concessi:

a) nella misura prevista dalle vigenti disposizioni legislative, per lavori di riparazione di strade comunali e provinciali e di opere idrauliche e per lavori di difesa degli abitati;

b) nella misura della metà della spesa per lavori di riparazione o ricostruzione di acquedotti e di fognature, di pertinenza di Amministrazioni comunali;

c) nella misura del terzo della spesa per lavori di riparazione o ricostruzione di chiese parrocchiali o assimilate e di locali pertinenti adibiti ad uso di ministero pastorale e di edifici di pertinenza di istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, direttamente destinati agli scopi istituzionali, nonché di scuole e case comunali.

Nella spesa da assumere a base della concessione del sussidio potrà essere compresa una quota per progettazione, direzione e sorveglianza, in misura non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni.

PERLINGIERI. Io vorrei domandare perché sono previsti contributi diversi per i vari enti...

MATTEUCCI. A seconda dei danni procurati dalle alluvioni.

PACATI, *Relatore*. Per quanto riguarda il diverso trattamento questo è necessario per la natura stessa delle opere pubbliche, e in relazione alle norme vigenti in materia.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei far notare che all'articolo 2 del disegno di legge si riproducono esattamente le norme della legge 17 aprile 1948, n. 9, la quale riguarda anche le alluvioni.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessun altro chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

Le domande di sussidio di cui al precedente articolo 2 debbono essere presentate al competente Ufficio del genio civile, entro il 31 dicembre 1949.

Le domande relative alle opere di pertinenza di Amministrazioni comunali e provinciali devono essere documentate secondo le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1904, n. 625.

Le domande relative alle chiese ed agli edifici delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza debbono essere corredate dalle perizie dei lavori e dal certificato attestante l'appartenenza e la destinazione dell'edificio, rilasciato, per gli edifici di culto, dall'Ordinario diocesano e, per gli istituti di assistenza e beneficenza, dal Prefetto.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1949

La spesa ammissibile a sussidio non potrà eccedere quella occorrente per il ripristino dei fabbricati nelle condizioni preesistenti al danneggiamento.

Il pagamento dei sussidi concessi verrà effettuato con le norme del citato regolamento 23 ottobre 1904, n. 625.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

La cessione del sussidio da parte del beneficiario è consentita solo a favore dell'appaltatore e del finanziatore dei lavori e deve essere riconosciuta dal Genio civile.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 5:

Gli atti e i contratti relativi alle opere previste nei precedenti articoli sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonché dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonché i diritti e i compensi spettanti agli Uffici di registro e delle imposte dirette e agli Uffici tecnici erariali e del catasto.

Per conseguire le agevolazioni tributarie, stabilite dalla presente legge, occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della legge medesima.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 6:

Il termine di cui al primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 846, per la presentazione delle domande di sussidio per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni degli anni 1946 e 1947 è prorogato al 30 giugno 1949.

GUARIENTO. Se la mia proposta non dovesse far rinviare al Senato questo disegno di legge, io darei una formulazione diversa a questo articolo, lasciando invariata la sostanza. La formulazione sarebbe la seguente:

« Il sussidio di cui al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 846, per la riparazione dei dan-

ni causati dalle alluvioni degli anni 1946 e 1947, potrà essere concesso a chi abbia presentato denuncia del danno stesso o domanda di sussidio non oltre il 30 giugno 1949 ».

SULLO. Dal momento che l'onorevole Sottosegretario ha detto che si tratta di una sanatoria per gli anni 1946-47, messo a verbale questo, non conviene, sia pure essendo lodevole il testo presentato dal collega Guariento, rimandare al Senato il disegno di legge per una formulazione che, in effetti, non muta la sostanza dell'articolo.

GUARIENTO. Allora ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 come testè è stato letto.

(È approvato).

Segue l'articolo 7:

Per gli effetti di cui all'articolo 81 — 4° comma — della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge . . . concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-1949 (quinto provvedimento).

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 8:

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 150 milioni per interventi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità. (646). (Approvato dal Senato).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 150 milioni per interventi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità ». (Approvato dal Senato).

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MATTEUCCI, *Relatore*. Questo disegno di legge riguarda l'autorizzazione della spesa

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1949

di lire 150 milioni per opere di pronto soccorso, somma che è prelevata dal famoso fondo di 20 miliardi. Si tratta di una spesa relativa all'esercizio finanziario decorso; quindi, con questa legge, si tende a sanare quei danni derivanti da pubbliche calamità che il Ministero dei lavori pubblici ha voluto soccorrere, con questi fondi, oltre che con i 280 milioni già stanziati nel capitolo delle spese straordinarie del Ministero dei lavori pubblici. Per l'avvenire, per questi interventi di pronto soccorso vi è già un'altra somma stanziata nel bilancio dello stesso Ministero, somma sempre modesta per quelli che sarebbero i bisogni.

SULLO. Dal punto di vista finanziario, il provvedimento riguarda uno storno da un capitolo all'altro del bilancio dello stesso Ministero. Perciò la Commissione finanze e tesoro dà parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 150 milioni, in aggiunta a quella di lire 280 milioni di cui all'articolo 5, comma IV, della legge 30 ottobre 1948, n. 1265, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49, per provvedere alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi della legge 9 dicembre 1926, n. 2389 e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

(È approvato).

## Articolo 2:

La spesa di lire 20 miliardi di cui all'articolo 10, lett. b), della legge 30 ottobre 1948, n. 1265, è ridotta di lire 150 milioni.

(È approvato).

## Articolo 3:

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

## Articolo 4:

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per gli appartenenti alla disciolta milizia nazionale della strada. (546).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Provvedimento per gli appartenenti alla disciolta milizia nazionale della strada ».

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GERACI, *Relatore*. Con decreto legge 6 dicembre 1943, n. 16 B, si dispose lo scioglimento di tutte le milizie, tra cui anche quella della strada. È da tener presente che fra i componenti di questo Corpo, vi era personale che apparteneva al servizio permanente ed altro proveniente dalle altre Forze armate. Si stabilì che il personale appartenente al servizio permanente dovesse confluire nell'Arma dei carabinieri allo scopo di formarvi una specialità stradale di quell'Arma e che il personale non in servizio permanente dovesse essere restituito alle Armi di provenienza.

Con successivo regio decreto 29 maggio 1944, n. 139, fu abrogata tale possibilità di passaggio nei ruoli del servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, però si dispose che erano riservate agli appartenenti alla disciolta milizia tutte le provvidenze di quiescenza, ma non si stabilì il loro trattamento. Con ulteriore provvedimento legislativo luogotenenziale 8 agosto 1944, n. 165, si confermò all'articolo 7 il diritto del personale delle milizie speciali (e fra queste anche della milizia della strada) al trattamento di quiescenza per esso previsto, senza, peraltro, porlo esplicitamente in quiescenza.

In seguito a tali provvedimenti, sorse la questione circa la situazione cui era venuto a trovarsi il personale in servizio permanente della milizia nazionale della strada, dopo lo scioglimento del Corpo, e cioè se il suo rapporto di impiego dovesse considerarsi risolto (e da quale data) e se il personale stesso dovesse essere, perciò, considerato in congedo di autorità con il trattamento di quiescenza previsto dalle norme generali.

Il Consiglio di Stato, all'uopo interpellato, disse che sotto il profilo rigorosamente giuridico lo scioglimento della milizia nazionale

della strada doveva considerarsi avvenuto alla data della pubblicazione del regio decreto 6 dicembre 1943, ma che naturalmente si dovevano ad esso assicurare tutte le provvidenze che erano state date al personale delle altre specialità della milizia. Soggiungeva il Consiglio di Stato: che in considerazione della iniquità e della sperequazione che si determina rispetto al trattamento fatto al personale di altre milizie speciali, si ritiene si renda necessario provvedere al più presto a sistemare con esplicite norme legislative la situazione del personale già in servizio permanente secondo i seguenti criteri:

a) considerare come data di collocamento in congedo del personale, quindi come data di inizio dell'eventuale trattamento di pensione o di quiescenza, quella dell'entrata in vigore delle nuove norme legislative;

b) attribuire al personale stesso — per il periodo trascorso dalla entrata in vigore del regio decreto legge 6 dicembre 1943, numero 16-B, nei territori dell'Italia liberata dal nemico in quell'epoca o dalla data di restituzione al Governo italiano dei territori successivamente liberati, fino all'entrata in vigore delle nuove norme — un trattamento più o meno equiparato a quello delle disponibilità, con un'equa misura di assegni, sia pure ridotti in confronto a quelli del servizio attivo;

c) consentire nella più ampia misura possibile l'ammissione del personale di cui trattasi nel ruolo organico di polizia stradale, salvo, beninteso, i motivi di incompatibilità politica.

Con decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, si stabiliva il reimpiego del personale di polizia stradale.

Questo decreto legislativo riguardante la riorganizzazione dei servizi di polizia stradale, prevede che il personale stesso — ad eccezione degli ufficiali che non sono dotati di titolo di studio superiore o che rivestivano i gradi più elevati — possa concorrere ai posti di ruolo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (servizio stradale) sempre che abbia i requisiti prescritti per far parte del Corpo e sia stato discriminato dal lato politico.

Occorre, ora, però, definire in modo inequivocabile la posizione di questo personale nazionale della strada e sanare la sperequazione cretasi fra il trattamento fatto dal predetto decreto legge 6 dicembre 1943, n. 16-B agli appartenenti della milizia in parola e quello previsto per i componenti le altre milizie speciali. Alla data dell'entrata in vigore

del regio decreto legge n. 16-B (9 dicembre 1943), la forza della milizia nazionale della strada era costituita da n. 1200 unità in servizio permanente. Inoltre, si debbono aggiungere n. 564 militi, che erano in servizio di prova. Quindi, la spesa occorrente alla liquidazione delle spettanze da corrisondersi alle predette 1200 unità, è stata calcolata in circa 700 milioni.

SULLO. Dal punto di vista del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, il collega Geraci ha detto che questa spesa graverà sui fondi dell'A.N.A.S. Quindi niente da osservare.

È evidente, però, che per quanto paghi l'Azienda, si tratta sempre di una maggiore spesa. Tuttavia, dato che questo personale non può essere trattato con criterio più restrittivo in confronto ad altri Corpi già sciolti, la maggiore spesa non può che essere giustificata anche per quanto concerne la sostanza del provvedimento.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non debbo aggiungere altro a quello che ha detto l'onorevole Relatore sulla portata del disegno di legge.

Si tratta, in sostanza, di ovviare ad una lacuna che si era determinata in precedenti disposizioni: e ciò sia per ragioni di equità che per ragioni formali.

In definitiva, all'atto dello scioglimento della milizia della strada non si era chiarita la posizione degli appartenenti a detto corpo, in quanto, a norma della legge sullo stato giuridico dei dipendenti dello Stato, quando si sopprime un ufficio, si passano i dipendenti in disponibilità per due anni, al termine dei quali coloro che non fossero stati in altro modo utilizzati, vengono posti in congedo col trattamento che ne deriva. Questa disposizione non poteva applicarsi, dato che si riferisce soltanto ai civili; non poteva applicarsi la disposizione riguardante gli ufficiali in posizione ausiliaria, in quanto non si trattava solo di ufficiali, e quindi la situazione doveva essere definita.

D'altra parte, successivamente furono adottate disposizioni per altre specialità della milizia, stabilendosi un trattamento diverso, che certamente è più favorevole di questo.

Lo stesso Consiglio di Stato ha condiviso la necessità di definire in qualche modo la situazione determinatasi e pertanto prego la Commissione di voler approvare il presente disegno di legge.

CARCATERRA. Leggo nella relazione ministeriale che il Consiglio di Stato avrebbe

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1949

proposto di considerare come data di collocamento in congedo del personale quella dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative. Invece, nel disegno di legge si dice che la data di cessazione del rapporto sarà fatta decorrere dal 1° gennaio 1947. Mi sembra quindi che l'articolo 1 di questo disegno di legge non sia perfettamente conforme al parere espresso dal Consiglio di Stato.

SULLO. Il collega Carcaterra ha fatto un'osservazione molto giusta. Però il Consiglio di Stato ha dato due pareri: un primo parere sotto il profilo rigorosamente giuridico, cioè che a questa gente non spetterebbe nulla.

I suggerimenti ulteriori sono diretti al legislatore, onde risolvere una questione in linea di equità, e, evidentemente, entro i limiti delle disponibilità finanziarie.

È chiaro, quindi, che, siccome pagare fino al 1949 avrebbe comportato un onere notevole, è stata la stessa limitazione finanziaria che ha imposto di stabilire una data anteriore.

In sostanza, il parere del Consiglio di Stato è stato seguito in tutto, salvo sotto il profilo della disponibilità finanziaria.

GERACI, *Relatore*. L'osservazione del collega Carcaterra ha indubbiamente il suo valore. Però, il Consiglio di Stato ha parlato di equità e di considerazioni che bisogna tenere presenti per non introdurre criteri di sperequazione.

Ritengo che i formulatori di questo schema abbiano tenuto presente proprio questo.

MATTEUCCI. Vorrei chiedere da quale Corpo è stata sostituita la polizia stradale. Mi sembra che non vi sia più un Corpo speciale che dipende dall'Azienda della strada con compiti specifici.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Attualmente c'è un Corpo specializzato della pubblica sicurezza, il quale non dipende dall'Azienda.

MATTEUCCI. Per me si è fatto un progresso alla rovescia: ma non vorrei incorrere nel reato di apologia del fascismo...

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

« Il personale della milizia nazionale della strada, disciolta col regio decreto legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, che alla data dell'8 settembre 1943 apparteneva ai ruoli organici del servizio permanente di cui alla tabella ap-

provata con la legge 3 luglio 1942, n. 801, deve considerarsi, a decorrere dal 1° gennaio 1947, regolarmente posto in congedo di autorità.

« Per coloro che alla data del 1° gennaio 1947:

a) erano ancora prigionieri od internati di guerra, il collocamento in congedo decorrerà dalla data di cessazione da tale posizione protratta del periodo di licenza loro spettante, secondo le disposizioni in vigore, per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato;

b) erano nei territori italiani ancora occupati dalle truppe delle Nazioni alleate e non restituiti al Governo italiano, il collocamento in congedo decorrerà dal giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo la restituzione di tali territori al Governo italiano;

c) erano nei territori che non verranno restituiti all'Italia in base al trattato di pace, il collocamento in congedo decorrerà dal giorno successivo a quello in cui il detto trattato è entrato in vigore ».

(È approvato).

## ART. 2.

« Dalle date di applicazione del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, nei vari territori italiani alla data di collocamento in congedo, il personale di cui al primo comma dell'articolo precedente è considerato in servizio con le limitazioni di cui al successivo articolo 4.

« Per il periodo suaccennato, valevole anche agli effetti del trattamento di quiescenza, al personale di cui sopra, salvo il trattamento più favorevole cui abbiano diritto in base alle disposizioni vigenti sui prigionieri ed internati di guerra, è concesso il trattamento economico come appresso modificato:

a) metà degli assegni per coloro che alla data di applicazione del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, nei vari territori abbiano prestato 10 o più anni di servizio;

b) un terzo degli assegni per coloro che alla data suaccennata abbiano prestato meno di 10 anni di servizio.

« Gli assegni da considerare ai fini dell'applicazione del comma precedente sono i seguenti:

1°) stipendio o paga;

2°) aggiunta di famiglia, sino al 30 settembre 1945;

3°) assegno temporaneo di guerra, sino al 15 agosto 1944;

4°) integrazione temporanea, sino al 30 settembre 1945;

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1949

5°) aumento integrazione temporanea, a decorrere dal 16 agosto 1944 e sino al 30 settembre 1945;

6°) indennità di carovita, con decorrenza dal 1° ottobre 1945.

« Coloro che nel periodo suaccennato abbiano prestato servizio presso Amministrazioni statali non godranno del trattamento economico previsto dal presente articolo durante il periodo del servizio stesso ».

(È approvato).

## ART. 3.

« Le date di applicazione del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, di cui al precedente articolo, sono:

1°) quella del 1° gennaio 1944 per coloro che, essendo in servizio permanente al 31 dicembre 1943, non hanno chiesto oppure non hanno ottenuto il passaggio nell'Arma dei carabinieri in base al disposto dell'articolo 12 del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B.

2°) quella in cui ha cessato dal servizio presso l'Arma dei carabinieri il personale della disciolta milizia che si è avvalso del disposto dell'articolo 12 del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B;

3°) quella della notifica, da parte della Commissione alleata di controllo, della Raccolta ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo italiano dall'8 settembre 1943 all'8 luglio 1944 al prefetto della provincia, ancora soggetta al Governo militare alleato, nella quale aveva sede il reparto di appartenenza del personale per prestare effettivo servizio;

4°) quella di restituzione al Governo italiano del territorio nel quale aveva sede il reparto presso cui il personale era assegnato per prestare effettivo servizio ».

(È approvato).

## ART. 4.

Il trattamento economico previsto dal precedente articolo 2 va riferito alla posizione dei singoli appartenenti alla disciolta milizia nazionale della strada alla data dell'8 settembre 1943, intendendosi, peraltro, cessato da tale data lo svolgimento della carriera e delle rafferme ».

(È approvato).

## ART. 5.

« All'atto della liquidazione degli assegni da corrispondersi a termini del precedente articolo 2, verranno recuperate le somme che il

personale avesse percepito a titolo di anticipazioni varie, nonché le somme di cui lo stesso fosse eventualmente debitore per residuo debito per cessione sullo stipendio o sulla paga, oppure per altro titolo verso l'Amministrazione dello Stato ».

(È approvato).

## ART. 6.

« A favore del personale collocato in congedo a norma della presente legge e che non sia entro il 30 giugno 1949 inquadrato nei ruoli civili o militari dell'Amministrazione dello Stato, viene computato un aumento di cinque anni sul servizio prestato tanto agli effetti del raggiungimento del periodo minimo necessario per acquistare diritto a pensione, quanto ai fini della liquidazione della pensione.

« Al personale suaccennato che non abbia raggiunto, anche tenendo conto della maggiorazione di cui al precedente comma, il minimo di servizio necessario alla liquidazione della pensione è corrisposta un'indennità una volta tanto pari a tante mensilità dell'ultimo stipendio e degli altri assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio prestati, aumentati di cinque anni ».

(È approvato).

## ART. 7.

« La liquidazione e il pagamento degli assegni stabiliti dalla presente legge verranno effettuati dall'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, la quale provvederà alla relativa spesa con i fondi iscritti nel proprio bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rimessione alla Camera del disegno di legge:  
Autorizzazione di spesa per la concessione di una sovvenzione governativa alla Società idroelettrica medio Adige (S. I. M. A.). (547).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge n. 547 relativo all'autorizzazione di spesa per la concessione di una sovvenzione governativa alla società idroelettrica medio Adige (S.I.M.A.).

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1949

FERRARESE. Propongo che l'esame di questo disegno di legge sia deferito alla Camera, in analogia a quanto è stato fatto per il disegno di legge che riguarda la S.M.I.R. R.E.L. il quale impegnava il bilancio per quattro miliardi, mentre questo lo impegna se non sbaglio per una cinquantina di milioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati: Ferrarese, Mancini, Matteucci, Terranova Raffaele, Sullo, Amendola Pietro, Bontade Margherita, Geraci, Pirazzi Maffiola, Stuani e Polano hanno presentato formale richiesta di rinvio all'Assemblea dell'esame del disegno di legge n. 547.

Poiché la richiesta è conforme alla Costituzione e al Regolamento, di questa decisione della Commissione sarà data comunicazione alla Presidenza della Camera.

**Discussione del disegno di legge: Proroga del termine di cui al decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435, relativo all'autorizzazione a delegare a enti pubblici la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione di talune opere pubbliche. (612). (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Proroga del termine di cui al decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435, relativo all'autorizzazione a delegare a enti pubblici la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione di talune opere pubbliche ». (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato).

L'onorevole Relatore ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MATTEUCCI, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame riguarda la proroga dei termini di cui al decreto legislativo 24 marzo 1948, relativo all'autorizzazione a delegare a enti pubblici la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione di talune opere pubbliche. Questo è un problema molto importante, ed io sono favorevole alla concessione di questa proroga, soprattutto per alleviare i compiti degli uffici del genio civile, e degli uffici del Ministero dei lavori pubblici, per quanto riguarda la vigilanza, la progettazione, ecc., di opere pubbliche di enti locali. Prego, dunque, gli onorevoli colleghi di dare il loro assenso al disegno di legge.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non ho nulla da aggiungere a quanto ha dichiarato l'onorevole Matteucci,

e non mi resta che pregare i colleghi di voler approvare questo disegno di legge, onde poter sanare la situazione di carenza di alcuni uffici.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

« Il Ministro per i lavori pubblici ed i Provveditorati alle opere pubbliche, nei limiti della rispettiva competenza, sono autorizzati a continuare ad applicare, fino al 30 giugno 1950, le disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435 ».

(È approvato).

## ART. 2.

« La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1949 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Prima votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sui primi tre disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

« Proroga del termine per le occupazioni temporanee dei terreni adibiti per cimiteri: alleati in Italia » (619).

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

« Autorizzazione della spesa di lire 150 milioni per interventi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità » (646).

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	4

(La Commissione approva).

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1949

« Autorizzazione della spesa di lire 350 milioni per la cessione di sussidi per riparazione e ricostruzione di opere danneggiate o distrutte da alluvioni e frano nell'anno 1948 » (648).

Presenti e votanti . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	5

(La Commissione approva).

**Seconda votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sui due altri disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

« Provvedimenti per gli appartenenti alla disciolta milizia nazionale della strada » (546).

Presenti e votanti . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

« Proroga del termine di cui al decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435, relativo all'autorizzazione a delegare a enti pubblici la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione di talune opere pubbliche » (612).

Presenti e votanti . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

**La seduta termina alle 13,10.**